



16 aprile ore 17:00

Diretta

L'esecuzione dell'appalto di lavori pubblici alla luce delle modifiche introdotte dalla L. 120/2020



YouTube
LIVESTREAM

<https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

L. 120/2020

Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con la Legge 120/2020 “in materia di semplificazione “ norma emanata nel periodo di emergenza sanitaria che sta colpendo l'Italia, **ha l'obiettivo di rilanciare il Paese attraverso gli appalti, la digitalizzazione, l'ambiente e la green economy. Prevede misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.** Tali misure sono volte a realizzare un'accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici e di edilizia e ad introdurre misure di semplificazione procedimentale.

Le modifiche al Codice Appalti In particolare, il Capo I del Titolo I è composto da 9 articoli e si pone l'obiettivo di semplificare la materia dei contratti pubblici. La materia degli appalti viene trattata dal legislatore nella norma di Semplificazione come deroga, introducendo le modifiche in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 - Codice dei Contratti Pubblici.

ART.1 - Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto-soglia;

ART.2 - Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra-soglia;

ART.3 - Verifiche antimafia e protocolli di legalità

ART.4 - Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali

ART.5 – Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica

ART.6 – Collegio consultivo tecnico

ART.7- Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche

ART.8 – Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

ART.9 – Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali

ART 107 D.LGS 50/16

1. In tutti i casi in cui ricorrano **circostanze speciali che impediscono in via temporanea** che i lavori procedano utilmente a **regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto**, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, **con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta** e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP **per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti**. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

3. **La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario**. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale

4. **Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili**, dandone atto in apposito verbale.

ART 5 L.120/20 - Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica

1. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga all'[articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche **di importo pari o superiore alle soglie di cui all'[articolo 35 del medesimo decreto legislativo](#), anche se già iniziati, può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:**

- a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
- b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;
- c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;
- d) gravi ragioni di pubblico interesse.

ART 5 L.120/20 - Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica

2. **La sospensione è in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento.** Nelle ipotesi previste **dal comma 1, lettera a), si provvede ai sensi del comma 4.** Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere b) e d), su determinazione del collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 6, le stazioni appaltanti o le autorità competenti, previa proposta della stazione appaltante, da adottarsi entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei lavori, autorizzano nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvi i casi di assoluta e motivata incompatibilità tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori.

3. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera c), il collegio consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla, adotta una determinazione con cui accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, tra quelle di cui al comma 4, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. La stazione appaltante provvede nei successivi cinque giorni.

ART 5 L.120/20 - Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica

4. Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'[articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità:

- a) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;
- b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;
- c) indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;
- d) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.

ART 5 L.120/20 - Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche in caso di ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte al comma 1, nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera, da calcolarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui al comma 1, le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell'opera. In sede giudiziale, sia in fase cautelare che di merito, il giudice tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale o locale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, il giudice valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per l'operatore economico, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto pubblico alla celere realizzazione dell'opera. In ogni caso, l'interesse economico dell'appaltatore o la sua eventuale sottoposizione a procedura concorsuale o di crisi non può essere ritenuto prevalente rispetto all'interesse alla realizzazione dell'opera pubblica

ART 6 L.120/20 - Collegio consultivo tecnico

1. Fino al 31 dicembre 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui **all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria**, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, **prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.** Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data.
2. Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, **da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici**, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente. All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.

ART 6 L.120/20 - Collegio consultivo tecnico

3. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il collegio può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.

4. **Per le opere diverse da quelle di cui al comma 1 le parti possono comunque nominare un collegio consultivo tecnico con tutti o parte dei compiti descritti ai commi da 1 a 3. Le parti possono anche stabilire l'applicabilità di tutte o parte delle disposizioni di cui all'articolo 5.**

ART 6 L.120/20 - Collegio consultivo tecnico

5. Le stazioni appaltanti, **tramite il loro responsabile unico del procedimento**, possono costituire un collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, e dei criteri di selezione e di aggiudicazione. In tale caso due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di interesse locale. Ferma l'eventuale necessità di sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, le funzioni di componente del collegio consultivo tecnico nominato ai sensi del presente comma non sono incompatibili con quelle di componente del collegio nominato ai sensi del comma 1.

6. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti. Nelle ipotesi in cui ne è obbligatoria la costituzione, il collegio può essere sciolto dal 31 dicembre 2021 in qualsiasi momento, su accordo tra le parti.

7. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. In mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta un gettone unico onnicomprensivo. In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il compenso è liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall'[articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27](#), aumentate fino a un quarto. Non è ammessa la nomina di consulenti tecnici d'ufficio. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese imprevidite.

8. Ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo. Il ritardo ingiustificato nell'adozione anche di una sola determinazione è causa di decadenza del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del collegio.

9. Sono abrogati i [commi da 11 a 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.](#)

ART 8 L.120/2020 - Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

1. In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021:

a) **è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza** e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

ART 8 L.120/2020 - Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

4. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla data del 15 giugno 2021 e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori entro il 30 giugno 2021. Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall'emissione del certificato di cui al secondo periodo nei limiti della disponibilità finanziaria della stazione appaltante e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per lo specifico intervento cui lo stato di avanzamento dei lavori si riferisce;

b) sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta, i maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e il rimborso di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi;

c) il rispetto delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dall'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 nonché dai relativi provvedimenti attuativi, ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'[articolo 107, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016](#) e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta; non si applicano gli obblighi di comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione e le sanzioni previsti dal terzo e dal quarto periodo del [comma 4 dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#).

ART.32 CO 8 DLGS 50/16

..Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisori...

...L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari...

ART.8 CO 1 LETT.A)

In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021:

a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

ART.8 CO 1 LETT.A)

La legge 120/20 presuppone l'urgenza indipendentemente dall'oggetto dell'affidamento e dalla sua correlazione con l'emergenza sanitaria o con le altre finalità perseguite; consentendo alle S.A.senza ulteriori valutazioni rispetto a quanto già previsto dalle ordinarie disposizioni normative di cui all'art.32 c.8 lett.a) del Codice Contratti (eventi oggettivamente imprevedibili per ovviare a situazioni di pericolo per persone ,animali o cose o per la tutela dell'igiene e della salute pubblica).

Conseguenze operative: **generalizzata autorizzazione** a procedere alla consegna dei lavori, servizi e forniture in via d'urgenza, ovvero prima della stipula del contratto, superando, transitoriamente, le limitazioni di cui all'articolo 32, comma 8) del d.lgs.50/2016 (eventi oggettivamente imprevedibili per ovviare a situazioni di pericolo per persone ,animali o cose o per la tutela dell'igiene e della salute pubblica o per il patrimonio storico-artistico -culturale; nei casi in cui la mancata esecuzione immediata delle prestazioni determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico, compresa la perdita di finanziamenti comunitari) La possibilità di procedere in via d'urgenza nelle more delle verifiche dei requisiti di cui all'art.80 del d.lgs.50/2016, (possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dall'affidatario in sede di gara – offerta e dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura di appalto)

Mantiene ferme le previsioni di tutela in materia di rimborso delle spese sostenute dall'affidatario per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture su ordine dalla Direzione Lavori e/o Direzione all'esecuzione , nel caso di mancata stipula a seguito dell'avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI - Esecuzione dell'appalto

- [Dlgs 50/2016](#) da qui in poi denominato "Codice" - Parte II Titolo V ESECUZIONE (artt. 101-113-bis)

Art. 101. (Soggetti delle stazioni appaltanti) - **interessato dalla L 120/2020 art. 6 COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO**

Art. 102. (Collaudo e verifica di conformità)

Art. 103. (Garanzie definitive)

Art. 104. (Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore)

Art. 105. (Subappalto)

Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) - **interessato dalla L 120/2020 art. 8 co. 4 let. b) COSTI COVID**

Art. 107. (Sospensione) - **interessato dalla L 120/2020 art. 5 e art. 8 co. 4 let. c) SOLO IN CASI ECCEZIONALI E PROROGHE**

Art. 108. (Risoluzione) - **interessato dalla L 120/2020 art. 5 co. 4 RISOLUZIONE SENZA INDUGIO PER INADEMPIMENTI**

Art. 109. (Recesso)

Art. 110. (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione)

Art. 111. (Controllo tecnico, contabile e amministrativo) - **interessato dalla L 120/2020 art. 8 co. 4 let. a) e b) SAL E COSTI COVID**

Art. 112. (Appalti e concessioni riservati)

Art. 113. (Incentivi per funzioni tecniche)

Art. 113-bis. (Termini di pagamento. Clausole penali) - **interessato dalla L 120/2020 art. 8 co. 4 let. a) SAL IN DEROGA**

- [DPR 207/2010](#) Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo (163/2006) per la parte ancora in vigore - Parte II - Titolo IX Contabilità dei lavori (artt. 178-210), Titolo X Collaudo dei lavori (artt. 215-238). Lo stesso detta la disciplina esecutiva ed attuativa del codice (art. 1 co. 1 DPR 207/2010)

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI - Esecuzione dell'appalto

- **DM 49/2018 “Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori (DL) e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)” - Titoli I-II (artt.1-15) [decreto attuativo dell'art. 111 del codice]**

Art. 1 - Definizioni

Art. 2 - Rapporti con altre figure

Art. 3 - Gli strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo

Art. 4 - Attestazione dello stato dei luoghi

Art. 5 - La consegna dei lavori - interessato dalla L 120/2020 art. 8 co. 1 let. a) CONSEGNA IN VIA D'URGENZA

Art. 6 - Accettazione dei materiali

Art. 7 - Verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore

Art. 8 - Modifiche, variazioni e varianti contrattuali - interessato dalla L 120/2020 art. 8 co. 4 let. b) COSTI COVID

Art. 9 - Contestazioni e riserve

Art. 10 - Sospensione dei lavori - interessato dalla L 120/2020 art. 5 SOLO IN CASI ECCEZIONALI

Art. 11 - Gestione dei sinistri

Art. 12 - Funzioni e compiti al termine dei lavori

Art. 13 - Attività di controllo amministrativo contabile - interessato dalla L 120/2020 art. 8 co. 4 let. a) e b) SAL ECCEZIONALI E COSTI COVID

Art. 14 - I documenti contabili

Art. 15 - Strumenti elettronici di contabilità e contabilità semplificata

- **Linee guida ANAC n.3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni” - Titoli II-III**

Art. 101. (Soggetti delle stazioni appaltanti) - interessato dalla L 120/2020 art. 6

Responsabile del procedimento Fermo restando quanto previsto dall'art. 31 e da altre specifiche disposizioni del Codice, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il RUP vigila sullo svolgimento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia. (Linee Guida n.3 p. 2.1.) - assume il ruolo di responsabile dei lavori ai sensi del DLgs 81/08

Direttore dei lavori (ufficio Direzione lavori) Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice (**art. 101 co. 3 del Codice**)

Art. 101. (Soggetti delle stazioni appaltanti) - interessato dalla L 120/2020 art. 6

Coordinatori sicurezza Durante la **progettazione** dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: redige il PSC ed il Fascicolo dell'opera (art. 91 DLgs 81/08)

Durante la **realizzazione** dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento; verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza; organizza tra i datori di lavoro il coordinamento delle attività; ecc... (art. 92 DLgs 81/08)

Collaudatore (commissione di collaudo) - quando obbligatorio (art. 102 co. 2 del Codice)

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. (art. 215 DPR 207/2010)

Collegio consultivo tecnico con i compiti previsti dall'articolo 5 della L. 120/2020 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso (art. 5 co. 1 L. 120/2020)

Soggetto dell'esecuzione: Operatore economico (impresa affidataria)

Art. 5 - La consegna dei lavori - interessato dalla L 120/2020 art. 8 co. 1 let. a)

1. Il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori, per le amministrazioni statali, non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge; per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto.

2. Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

Art. 5 - La consegna dei lavori - interessato dalla L 120/2020 art. 8 co. 1 let. a)

8. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'esecutore e deve contenere:

- a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- b) l'indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;
- c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

9. Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale d'appalto lo preveda in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. **Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisoriale.**

Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) - interessato dalla L 120/2020 art. 8 co. 4 let. b) (in maniera indiretta)

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. **I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:**

- a) **se le modifiche**, a prescindere dal loro valore monetario, **sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare**, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.
- b) **per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:...** 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;
- c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni 1) **la necessita' di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili** per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di **varianti in corso d'opera**. 2) **la modifica non altera la natura generale del contratto;**
- d) **se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze...** tra cui la morte
- e) **se le modifiche non sono sostanziali** ai sensi del comma 4.

Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) - interessato dalla L 120/2020 art. 8 co. 4 let. b) (in maniera indiretta)

2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, **senza necessità di una nuova procedura** a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali **ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori** sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) - interessato dalla L 120/2020 art. 8 co. 4 let. b) (in maniera indiretta)

4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) **la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi** da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- b) **la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto** o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).

Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) - interessato dalla L 120/2020 art. 8 co. 4 let. b) (in maniera indiretta)

VALORI DELLE MODIFICHE

7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari **il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.** Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.

12. La stazione appaltante, **qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.** In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 8 - Modifiche, variazioni e varianti contrattuali - interessato dalla L 120/2020 art. 8 co. 4 let. b)

DOCUMENTI DELLA PERIZIA DI VARIANTE

- 1) Relazione di perizia (DL e proposta al RUP);
- 2) Capitolato speciale d'appalto;
- 3) Analisi nuovi prezzi;
- 4) CME lavorazioni aggiuntive;
- 5) **Quadro di raffronto** (valutare se i maggiori oneri sono presenti nel QE come ad esempio le economie da ribasso, o vanno approvati dalla stazione appaltante su proposta del RUP);
- 6) Atto di sottomissione;
- 7) Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- 8) Elaborati esecutivi di variante;
- 9) Aggiornamento del piano di manutenzione.

Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) - interessato dalla L 120/2020 art. 8 co. 4 let. b) (in maniera indiretta)

A valle di quanto appena visto, si capisce che la L. 120/2020 disciplina le modifiche al contratto relative all'aumento dei costi a causa COVID, al pari di modifiche previste contrattualmente in quanto disciplinate da disposizioni normative nazionali e poi specificate a livello regionale per fornire dei prezzi di riferimento. Dunque indipendentemente dal valore economico, sarebbero state previste per qualsiasi operatore economico, pertanto non possono essere causa nè di **ASSOGGETTABILITA' A NUOVA PROCEDURA** di appalto, e tanto meno possono essere considerati una **VARIANTE IN CORSO D'OPERA**

RIFERIMENTI NORMATIVI EMANATI per il riconoscimento dei costi aggiuntivi:

Ordinanza n.48/2020 del 20.07.2020 Regione Liguria: Incremento spese generali dal 15 al 17% sulle lavorazioni svolte dall'entrata in vigore della stessa; un elenco prezzi con definizione dei prezzi unitari per la quantificazione dei maggiori oneri speciali per la sicurezza per aggiornamento PSC.

DGR 186 del 21.04.2020 Regione Campania: aggiornamento PSC da parte del CSE determinando i maggiori costi per DPI e per misure di contenimento con spese generali al 15%

Dal punto di vista documentale, tali modifiche vengono "approvate" con la **modifica e l'aggiornamento del PSC** da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

Art. 10 - Sospensione dei lavori - interessato dalla L 120/2020 art. 5

A MAGGIORE DETTAGLIO DI QUANTO DETTO RIGUARDO L'ART. 107

1. In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 107 del codice, **il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere** e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.
2. **Il contratto deve contenere una clausola penale nella quale il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107** del codice sia quantificato sulla base di appositi criteri (si rimanda al DM)
3. **La sospensione parziale dei lavori determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali** pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

Art. 10 - Sospensione dei lavori - interessato dalla L 120/2020 art. 5

4. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale.

Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

5. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.

6. Il direttore dei lavori è responsabile nei confronti della stazione appaltante di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall'articolo 107 del codice.

Art. 108. (Risoluzione) - interessato dalla L 120/2020 art. 5 co. 4

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107, **le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:**

a) **il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto** ai sensi dell'articolo 106;

b) **con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106**, comma 1, lettere b) e c) **sono state superate le soglie** di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

2. Le stazioni appaltanti **devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia** dello stesso qualora:

a) **nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;**

b) **nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia** e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Art. 108. (Risoluzione) - interessato dalla L 120/2020 art. 5 co. 4

3. Il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 111. (Controllo tecnico, contabile e amministrativo) - interessato dalla L 120/2020 art. 8 co. 4 let. a) e b)

1. ((Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, ovvero DM 49/2018)), **sono individuate le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di cui all'articolo 101, comma 3**, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità. ((Con il decreto di cui al primo periodo, sono disciplinate, altresì, le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore dell'esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità. **Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata, nell'ordine, ad altre amministrazioni pubbliche**, previo apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; **al progettista incaricato; ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione.**))

Art. 13 - Attività di controllo amministrativo contabile - interessato dalla L 120/2020 art. 8 co. 4 let. a) e b)

1. Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell'esecutore contenuta nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, il direttore dei lavori provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre:

a) rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;

b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.

Art. 113-bis. (Termini di pagamento. Clausole penali) - interessato dalla L 120/2020 art. 8 co. 4 let. a)

1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

2. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale)). qualora gli inadempimenti siano tali da comportare il superamento di tale percentuale l'Amministrazione dichiarerà risolto il contratto per colpa dell'impresa.

“**Mi trovi anche su ...**”

<http://www.omniavis.it/web/forum/>

<https://www.youtube.com/user/omniavis>

Vincenzo Giangreco



“Mi trovi anche su ...”

<http://www.omniavis.it/web/forum/>

<https://www.youtube.com/user/omniavis>



Gerardo Della Porta

“**Mi trovi anche su**”

<https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

<https://www.facebook.com/simonechiarelli.pagina>

<https://libro.omniavis.com/>



Simone Chiarelli